

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1094 del 24/02/2025
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. SOCIETÀ AGRICOLA TRE C S.S. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI (RN), VIALE TIBERIO, N.11. ADOZIONE E RILASCIO AUA PER ATTIVITA' DI DISIDRATAZIONE ERBA MEDICA E COSTRUZIONE E ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA IN ASSETTO COGENERATIVO AD ALTO RENDIMENTO ALIMENTATO A FONTE CONVENZIONALE DI POTENZA TERMICA NOMINALE PARI A 3,543 MWt AI SENSI DEL D.LGS. N. 115/2008 E SMI E DELLA L.R. N. 26/2004 E SMI, PER LA PRODUZIONE DI ARIA CALDA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI ESSICCAZIONE SITO DI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DEL CAMPO SPORTIVO, N.19, LOCALITA' MEZZANO.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1141 del 24/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **SOCIETÀ AGRICOLA TRE C S.S.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI (RN), VIALE TIBERIO, N.11. **ADOZIONE E RILASCIO AUA** PER ATTIVITA' DI DISIDRATAZIONE ERBA MEDICA E COSTRUZIONE E ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA IN ASSETTO COGENERATIVO AD ALTO RENDIMENTO ALIMENTATO A FONTE CONVENZIONALE DI POTENZA TERMICA NOMINALE PARI A 3,543 MWt AI SENSI DEL D.LGS. N. 115/2008 E SMI E DELLA L.R. N. 26/2004 E SMI, PER LA PRODUZIONE DI ARIA CALDA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI ESSICCAZIONE SITO DI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DEL CAMPO SPORTIVO, N.19, LOCALITA' MEZZANO.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 di approvazione della direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

Premesso che:

- la Società Agricola Tre C s.s. ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 21/07/2023 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2023/128690 – pratica Sinadoc 27859/2023, istanza per il rilascio dell'AUA per la propria attività di disidratazione erba medica sita in Comune di Ravenna, Via del Campo Sportivo, n.19, località Mezzano, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e e acque reflue industriali e di prima pioggia in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);
 - Valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ DGR n. 286 del 14 febbraio 2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006 recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **27859/2023**, emerge che:

- L'azienda svolge attività di disidratazione foraggi (erba medica, fieno, paglia) e produzione di ballette, balloni e pellet di prodotto vegetale secco. Lo stabilimento risulta precedentemente autorizzato alle emissioni in atmosfera e l'istanza presentata è inerente al rilascio dell'AUA con modifiche dell'assetto impiantistico, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del DLgs n.152/2006 e smi) – per la quale è in essere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.404 del 29/07/2008 e per la quale si richiede il rinnovo con modifiche;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e e acque reflue industriali e di prima pioggia in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del DLgs n.152/2006 e smi);
 - Valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 21/07/2023 (ns PG 2023/128690) per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente all'invio dell'istanza agli enti;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale a completamento (PG 2023/130763) con contestuale indizione di Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona;

DATO ATTO che nel corso del procedimento sono pervenute richieste di integrazioni per la matrice "emissioni in atmosfera" (ns PG. 2023/144707) trasmesse alla Ditta in data 07/08/2023. A seguito di tale

richiesta la Società Agricola Tre C ha richiesto una proroga fino al 06/10/2023, concessa da ARPAE SAC e comunicata alla Ditta dal SUAP (ns PG.2023/154744);

VISTA la successiva richiesta di integrazioni per la matrice "scarichi idrici" e la richiesta di proroga concessa fino al 06/11/2023;

ACQUISITE in data 12/10/2023 (ns PG. 2023/170808) per le emissioni in atmosfera, mentre per il rifacimento della rete fognaria e di conseguenza per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e acque reflue industriali e di prima pioggia, la Società ha richiesto una **proroga, concessa fino al 30/06/2025 e, nel frattempo, tali acque vengono smaltite come rifiuto.**

DATO ATTO che:

- nel corso del procedimento amministrativo per l'adozione dell'AUA, la Società Agricola TRE C s.s. con sede legale in viale Tiberio n. 11, 47921 Rimini (RN) - P.IVA 02409110406, ha presentato in data 18.07.2024 ai PG 2024/131975 e PG 2024/131978 successivamente integrata in data 02.09.2024 al PG 2024/157268 e completata in data 06.09.2024 al PG 2024/16106, istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione in assetto cogenerativo a fonte convenzionale di potenza termica nominale pari a 3,543 MWt, a servizio dell'unità produttiva di via Campo Sportivo n. 19, località Mezzano (RA);
- a seguito dell'esito positivo della verifica di completezza, con nota PG 2024/163325 del 10.09.2024 ARPAE SAC di Ravenna comunicava l'avvio del procedimento a far data dal 06.09.2024 e la contestuale indizione e convocazione della prima seduta telematica della Conferenza di Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per la data del 03.10.2024;
- con nota PG 2024/182220 del 09.10.2024 ARPAE SAC di Ravenna trasmetteva il verbale (PG 2024/181420) della prima seduta telematica della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona, attestante la sospensione dei termini del procedimento e della Conferenza per effetto della richiesta di documentazione integrativa;
- in data 06.12.2024, entro i termini concessi dalla sopra richiamata nota, ARPAE SAC di Ravenna acquisiva al PG 2024/222049 del 09.12.2024 la documentazione integrativa;

CONSIDERATO che all'interno della documentazione presentata per l'Autorizzazione Unica la Società Tre C ha presentato l'integrazione all'AUA in corso di istruttoria con inserimento del nuovo impianto di cogenerazione;

DATO atto che l'impianto di produzione energia elettrica rientra, ai sensi della DGR 1795/2016, fra le opere e impianti di pubblica utilità per cui la presentazione dell'istanza e il rilascio dell'AUA è in capo al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE e che l'AUA verrà ricompresa all'interno dell'Autorizzazione Unica quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITE le conclusioni positive della Conferenza dei Servizi decisoria in data 23/01/2025 e acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione e il rilascio dell'AUA che verrà inserita quale endoprocedimento all'interno dell'Autorizzazione Unica, parte integrante e sostanziale:

- Relazione Tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE per le emissioni in atmosfera (PG. 2023/212996 del 15/12/2023) successivamente integrata in data 23/01/2025;
- Parere di conformità urbanistica del Comune di Ravenna (PG. 2024/186956);
- Parere del Servizio Territoriale ARPAE in merito alla valutazione di impatto acustico (PG. 2024/194429) e del Comune di Ravenna per l'impatto acustico pervenuto in data 22/01/2025.

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione e al rilascio dell'AUA a favore della Società Agricola Gtre C s.s., nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività disidratazione foraggi (erba medica, fieno, paglia) e produzione di energia in assetto cogenerativo a fonte convenzionale di potenza termica nominale pari a 3,543 MWt, a servizio dell'unità produttiva, che verrà ricompresa quale endoprocedimento nel provvedimento di Autorizzazione Unica;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la Determina 2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI ADOTTARE E RILASCIARE L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)**, a favore della **Società Agricola TRE C s.s. (C.F./P.IVA 02409110406)** con sede legale in Comune di Rimini (RN) Viale Tiberio, n.11 e attività di disidratazione erba medica e impianto di cogenerazione a fonti convenzionali, ai sensi del Dlgs n.115/2008 e smi e della L.R. n.26/2004 e smi, in Comune di Ravenna, Via del Campo Sportivo, n.19, località Mezzano, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

• **Allegato A) - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC;**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

3.c) Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Rispetto all'impatto acustico si evidenzia che:

Contenuti del documento di impatto acustico: sono state effettuate verifiche in opera con la caratterizzazione acustica delle principali sorgenti sonore attuali conformemente alla UNI 11143-5. Le sorgenti sonore connesse con le attività di essiccazione in essere possono venire considerate come poco significative sia per il sito in Classe V che per i ricettori residenziali più prossimi in Classe III. Le uniche ravvisabili con immissioni verso l'esterno sono quelle date dai sistemi di aspirazione e immissione forzata data dalla ventola del camino di emissione dell'essiccatore. Il nuovo impianto di co-generazione, compreso il sistema di filtro a maniche per il collegamento con l'impianto di essiccazione, vengono caratterizzati acusticamente dai dati tecnici forniti dal costruttore e posti all'interno di appositi box insonorizzati. Sono inoltre previste ulteriori mitigazioni aggiuntive sull'impianto di scarico del motore endotermico.

Valutazione del rispetto dei limiti - le immissioni sonore attuali sono state verificate con misure in opera dalle quale emerge che i livelli ai ricettori, sia del sito produttivo che residenziali, sono di fatto "poco significativi". Per la nuova sorgente sonora è stato utilizzato un modello di simulazione accreditato secondo UNI 11143-1, inserendola nelle immissioni attuali verificate, da cui emerge che il suo contributo ai potenziali ricettori risulta ininfluenza rispetto alla situazione attuale ed entro i limiti di Legge.

A impianto in esercizio occorrerà una verifica sperimentale dei reali livelli di rumorosità emessi ed immessi, a conferma delle stime progettuali, aggiornando il relativo documento di impatto acustico;

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

Relativamente all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e di prima pioggia in acque superficiali, la Ditta è tenuta, fino a completa realizzazione della rete fognaria di stabilimento, a smaltire le stesse come rifiuto;

A completamento dei lavori di realizzazione della rete fognaria, la Società Agricola Tre C s.s., dovrà presentare istanza di modifica sostanziale della presente AUA;

4. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio dell'AU alla Ditta essendo la stessa parte integrante** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI **DARE ATTO** che la presente Determina Dirigenziale viene ricompresa nell'Autorizzazione Unica parte integrante e sostanziale della stessa AU, assumendo efficacia dalla data di rilascio della suddetta Determinazione dirigenziale.
7. DI **DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI **DARE ATTO** che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Ermanno Errani

ALLEGATO A)

EMISSIONI IN ATMOSFERA **(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

Condizioni:

L'azienda svolge attività di disidratazione foraggi (erba medica, fieno, paglia) e produzione di balle, balloni e pellet di prodotto vegetale secco. Lo stabilimento risulta precedentemente autorizzato alle emissioni in atmosfera e l'attuale istanza è inerente al rilascio dell'AUA con modifiche dell'assetto impiantistico. La quantità di materia prima in ingresso è dichiarata pari a 50.000 tonnellate/anno. **Le modifiche impiantistiche proposte sono le seguenti:**

- Emissione E1: aumento della portata da 150.000 a 170.000 Nmc;
- dismissione dell'impianto termico esistente ed installazione di due nuovi impianti termici alimentati a metano di potenzialità pari a 2.900 kWt (limitata tramite piombatura). Il funzionamento dei bruciatori in questione, alimentati a metano, è previsto come alternativo al fine di evitare i fermi impianto per eventuali avarie;
- riduzione potenzialità (< 1 MW) impianto a biomasse impiegato a supporto del processo di essiccazione;
- Emissione E2: diminuzione della portata da 35.000;
- Emissione E3: spostamento del condotto di emissione;
- Emissione E4: dismissione dell'attuale punto di emissione afferente alla linea di trinciatura che viene dichiarata come non più utilizzata;
- Installazione di nuove emissioni E4, E5, E6 ed E7 afferenti alle linee 1 e 2 di produzione pellet.

Il nuovo assetto impiantistico viene a configurarsi come segue:

- Linea essiccazione (Emissione E1) e produzione balloni da foraggio verde/parzialmente essiccato (Emissione E2);
- Linea produzione balloni (Emissione E2) e balle (Emissione E3) da foraggio essiccato;
- Linea produzione pellet 1 (Emissione E4);
- Linea produzione pellet 2 (Emissioni E5, E6 ed E7);
- Linea produzione balle "americane" (non sono presenti emissioni convogliate).

Per quanto attiene l'emissione E1, i nuovi bruciatori (Elco mod. Evo7 4500 G di matricola 07030Z03 e di matricola 07031Z03) risulterebbero comunque esclusi dalla normativa relativa ai medi impianti di combustione per espressa previsione normativa di cui all'art. 273-bis comma 10 lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; in considerazione della potenzialità ridotta a 2.9 MWt gli stessi sarebbero inquadrabili tra gli impianti di cui all'art.272 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.; il costruttore dichiara di aver provveduto al blocco delle regolazioni sia meccaniche che elettroniche al fine di impedire che la potenzialità dichiarata possa subire variazioni; dichiara altresì che i bruciatori non possono essere attivati contemporaneamente ma solo alternativamente. Si rileva ulteriore dichiarazione circa la riduzione della potenzialità dell'impianto a biomasse ed al relativo blocco informatico (password) atto ad impedirne la modifica. La riduzione potenzialità dell'impianto a biomasse porta quest'ultimo ad essere inquadrabile tra gli impianti di cui all'art. 272 comma 1 del medesimo decreto.

Caratteristiche emissioni:

Emissione E1 - Essiccatore - Linea Foraggio: è dotata di impianto di abbattimento costituito da n.5 cicloni (da cui si recupera la frazione di polveri da inviare alla produzione del pellet) e da n.3 filtri a maniche in serie. Questi ultimi vengono impiegati esclusivamente durante la lavorazione dei materiali che richiedono esclusivamente ventilazione per evitare l'impaccamento dei filtri in presenza di una quota importante di vapore acqueo. La velocità di filtrazione in rapporto alla grammatura del tessuto filtrante installato a bordo dei filtri a maniche appare congrua a quanto previsto dalla DGA 4606/99 RER.

Emissione E2 - Raffreddatore - Linea Foraggio : l'emissione E2 risulta dotata di impianto di abbattimento costituito da filtro a maniche la cui velocità di filtrazione risulta congruente con le specifiche previste dalla DGA 4606/99 e dalle vigenti norme tecniche

Emissione E3 - Produzione balle - Linea foraggio: l'emissione E3 risulta dotata di impianto di abbattimento costituito da filtro a maniche la cui velocità di filtrazione risulta congruente con le specifiche previste dalla DGA 4606/99 e dalle vigenti norme tecniche

Emissione E4 - Raffreddatore - Linea Pellet 1: l'emissione E4 risulta dotata di impianto di abbattimento costituito da filtro a maniche la cui velocità di filtrazione risulta congruente con le specifiche previste dalla DGA 4606/99 e dalle vigenti norme tecniche,

Emissione E5 - Raffreddatore - Linea Pellet 2: l'emissione E5 risulta dotata di impianto di abbattimento costituito da filtro a maniche la cui velocità di filtrazione risulta congruente con le specifiche previste dalla DGA 4606/99 e dalle vigenti norme tecniche

Emissione E6 - Lavorazione Pellet - Linea Pellet 2: l'emissione E6 risulta dotata di impianto di abbattimento costituito da filtro a maniche la cui velocità di filtrazione risulta congruente con le specifiche previste dalla DGA 4606/99 e dalle vigenti norme tecniche

Emissione E7 - Trincia/Mulino - Linea Pellet 2: l'emissione E7 risulta dotata di impianto di abbattimento costituito da filtro a maniche la cui velocità di filtrazione risulta congruente con le specifiche previste dalla DGA 4606/99 e dalle vigenti norme tecniche

In merito all'impianto di produzione ballette americane per la quale non sono previste emissioni convogliate, si prende atto di quanto dichiarato nella documentazione integrativa anche in merito alla frequenza delle operazioni di pulizia svolte quotidianamente dagli operatori. Per quanto concerne l'impianto di insaccamento pellet, stante quanto dichiarato circa la captazione ed abbattimento degli inquinanti ivi generati, la scelta di reimmettere l'aria di processo nell'ambiente di lavoro appare non del tutto comprensibile, specie in assenza di informazioni volte ad esplicitare le cause che ne impediscono il convogliamento in atmosfera; ciò premesso e salvo obiezioni da parte del Servizio di Medicina del Lavoro, si prende atto della scelta impiantistica.

In merito all'istanza presentata dalla ditta Az. Agric. TRE C ss, relativamente alla installazione di un cogeneratore di PTN 3.540 MWth alimentato a gas naturale, valutata la Relazione Tecnica rev.0 del 17/04/2023, la documentazione tecnica di Caterpillar - Saind Ingegneria, le integrazioni pervenute dal proponente si esprimono le seguenti considerazioni in merito alla matrice emissioni in atmosfera.

- Il cogeneratore da installare rientra fra gli impianti previsti all'allegato I alla Parte V del dlgs 152/06 § 1.4.3 e i limiti alle emissioni sono riferiti al tenore di O₂ del 15%;
- Il cogeneratore è dotato di sistema di abbattimento costituito da un catalizzatore ossidativo e di un controllo di combustione low-nox.
- L'impianto attuale di essiccazione rimane inalterato nella sua struttura, i bruciatori di essiccazione in vena d'aria esistenti rimangono installati in una "riserva fredda" in caso di manutenzione del cogeneratore e/o fermi impianto non prevedibili al fine di poter comunque procedere con l'essiccazione dei prodotti.

Risulta come questo assetto con i bruciatori tradizionali che prevedono il contatto fra i fumi di combustione diluiti ed il prodotto un assetto che non ottimizza la qualità del prodotto principale obiettivo, oltre alla ottimizzazione energetica, della modifica di istanza della ditta.

Il nuovo assetto dell'impianto di essiccazione con il cogeneratore inserito modifica anche l'assetto emissivo e ridefinisce i limiti nel camino dell'essiccatoio poiché non saranno più presenti inquinanti originati dalla combustione dei bruciatori in vena d'aria.

L'assetto attuale deve rimanere autorizzato nel caso di possibile utilizzo dell'essiccatoio con i bruciatori esistenti nei casi di fermo programmato e non del cogeneratore.

Limiti di emissione:

L'emissione ad oggi denominata E1 - Linea di disidratazione - C quando verrà installato il generatore ed il flusso sarà costituito solo da aria avrà le seguenti caratteristiche e limiti emissione.

PUNTO DI EMISSIONE E1 – Linea di disidratazione - C - con aria calda da cogeneratore (nuovo)

Portata massima	170000	Nmc/h
Altezza minima	30	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	50	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E1 – Linea di disidratazione - C - esistente (con bruciatori riserva fredda)

Portata massima	170000	Nmc/h
Altezza minima	30	m
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	50	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E1 Bis – Cogeneratore a gas naturale – PTN 3,540 MWth - NUOVO

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Temperatura	120	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	50	mg/Nmc
NOx espressi come NO2	95	mg/Nmc
SOx*	15	mg/Nmc
CO	240	mg/Nmc

(*) Il limite di ossidi di zolfo si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale. **I limiti alle emissioni sono riferiti al tenore di O₂ nei fumi del 15% secco (art. 271 comma 11 dlgs 152/06 e s.m.i.).**

PUNTO DI EMISSIONE E2 – RAFFREDDATORE – LINEA FORAGGIO

Portata massima	25000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E3 – PRODUZIONE BALLETTI – LINEA FORAGGIO

Portata massima	35000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4 – RAFFREDDATORE – LINEA PELLET 1

Portata massima	70000	Nmc/h
Altezza minima	18	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E5 – RAFFREDDATORE – LINEA PELLETT 2

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E6 – LAVORAZIONE PELLETT – LINEA PELLETT 2

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E7 – TRINCIA MULINO – LINEA PELLETT 2

Portata massima	32000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni.

1. **Per tutti i punti di emissione sopra indicati, con la sola esclusione del punto di emissione E3 – produzione balle - , dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e smi, all'atto della messa a regime dell'assetto emissivo modificato e della messa a regime del nuovo cogeneratore. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
 - Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
4. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata

sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

6. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpa SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
7. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
8. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
9. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
10. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpa APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
11. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento

dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

12. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N ₂ O)	UNI EN ISO 21258:2010
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Acido Cloridrico (HCl)	UNI EN 1911:2010 (*);

Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
--	--

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

13. **Tutti i camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
14. I **sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
15. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della

postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15. Le operazioni di pulizia, sia manuali che a mezzo di spazzatrice, devono essere funzionali al generale contenimento delle emissioni diffuse di polveri. In proposito le operazioni di pulizia dovranno avvenire con frequenza giornaliera per i piazzali, per la viabilità interna e per l'impianto di produzione ballette americane.

16. DI INDICARE quale termine ultimo per la messa a regime delle emissioni in atmosfera nel nuovo assetto, **il 31/12/2025**. Entro tale data, la Società è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);

17. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico durante ogni campagna di lavorazione, mentre per l'impianto di cogenerazione dovrà essere effettuato un autocontrollo analitico con frequenza biennale**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi;**
- **le manutenzioni agli impianti termici produttivi, con frequenza almeno annuale;**
- **i periodi di pulizia dei piazzali e della viabilità interna, con frequenza almeno mensile;**
- **le ore di funzionamento dei bruciatori esistenti nel caso di fermata del cogeneratore.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.